

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4244 di Venerdì 25 maggio 2018

Normativa e formazione: come formare gli addetti antincendio

Indicazioni tratte dalla normativa vigente sulla formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione in relazione al livello di rischio.

Brescia, 25 Mag ? Nei luoghi di lavoro, come indicato nell'articolo 18 e nell'articolo 43 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare i **lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPT01] ?#>

Inoltre ai sensi del comma 9 dell'articolo 37 del Testo Unico, "*i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico*". E riguardo a questi aspetti, fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del Testo Unico "*continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998*".

I contenuti dei corsi di formazione antincendio

In attesa del decreto richiesto dall'articolo 46, per comprendere quali siano i **contenuti dei corsi di formazione antincendio** bisogna fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

In particolare l'**allegato IX** del Decreto raccoglie i **contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Nell'allegato si indica che tali contenuti minimi "*devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori*".

L'allegato riporta, a titolo esemplificativo elenchi di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati (corso A, B e C).

Ad esempio per le **attività a rischio di incendio elevato** si indica che la classificazione avviene secondo i criteri di cui all'allegato I del DM 10 marzo 1998 e si riporta, nell'allegato, a titolo esemplificativo un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio.

Ad esempio, con riferimento all'allegato IX del decreto del 1998, tra le attività a rischio di incendio elevato bisogna considerare, indipendentemente dalle dimensioni, gli ospedali, le case di cura e case di ricovero per anziani. E anche le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, gli uffici con oltre 1000 dipendenti, gli alberghi con oltre 200 posti letto e i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti di tali attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel **corso C**.

CORSO C): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);
- esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Nel decreto si ricorda poi che tra le **attività a rischio di incendio medio** rientrano:

- "i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;*
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto".*

E la formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del **corso B**.

CORSO B): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione,
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Riguardo poi alle **attività a rischio di incendio basso** si indica che "rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme".

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del **corso A**.

CORSO A): CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)

- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Ricordiamo inoltre che, come indicato nell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e in attesa delle nuove indicazioni del futuro decreto emanato a norma dell'art. 46 del Testo Unico, i corsi di formazione per gli addetti antincendio non sono erogabili in modalità e-learning.

I requisiti dei formatori e l'attestato di idoneità tecnica

Rimandando, inoltre, ad un prossimo articolo del nostro giornale, l'approfondimento degli aspetti relativi all'**aggiornamento degli addetti**, segnaliamo la risposta della la **Commissione per gli interpelli** (ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008) relativa ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui requisiti dei formatori per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso.

Nell' Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 la Commissione fa presente ? sempre in attesa delle disposizioni del futuro decreto ex art.46 del Testo Unico ? che il DM 10/03/1998 "*non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio*".

E la Commissione ritiene, in risposta ai quesiti del CNI sull'abilitazione degli ingegneri, "*che gli **ingegneri**, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire l'**attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609*". E la Commissione "*ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati*".

Questo l'elenco dei luoghi di lavoro riportati nell'**allegato X**:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;

- h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Segnaliamo poi, come ricordato anche nell'articolo di PuntoSicuro " VVF: la formazione sulla sicurezza con docenti qualificati", che i **docenti dei corsi antincendio** devono anche essere docenti formatori qualificati per la sicurezza, in quanto i corsi antincendio rientrano tra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e quindi i docenti devono avere le stesse caratteristiche previste per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza (con riferimento ai criteri di qualificazione previsti dal decreto del 6 marzo 2013).

Riprendiamo, a questo proposito, quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016:

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera mbis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014".

(...)

Per quanto riguarda, infine, gli **aspetti giuridici** relativi alla designazione e alla formazione della squadra antincendio e di gestione delle emergenze, segnaliamo ai nostri lettori un interessante contributo di Anna Guardavilla, dal titolo " Designazione e formazione della squadra antincendio in giurisprudenza", che riporta i contenuti di alcune sentenze della Corte di Cassazione sul tema.

Scarica la normativa di riferimento:

MINISTERO DELL'INTERNO - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Prot. 37/0018682/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it